

9 FEBBRAIO 2017

AREA PATRIMONIO

OGGETTO: SETTORE STUDENTATO S. BARTOLAMEO: ANNULLAMENTO D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 20 DI DATA 26.01.2017 AVENTE AD OGGETTO "INDIZIONE DI CONFRONTO CONCORRENZIALE EX ART. 21, C. 5 L.P. 23/1990 E SS.MM PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA ED ASCIUGATURA A GETTONI DESTINATO AGLI UTENTI ALLOGGIATI PRESSO LO STUDENTATO S. BARTOLAMEO
CIG: Z331D19E8C

Premesso che

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Opera Universitaria, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, fornisce il servizio abitativo per gli studenti universitari utilizzando strutture sia in proprietà che in locazione. Presso lo Studentato S. Bartolameo viene garantito, tra l'altro, un servizio di lavanderia a gettone all'interno di due locali situati uno presso la portineria di via della Malpensada, 140 e uno presso la portineria di via della Malpensada 90.

Con determinazione n. 20 di data 26.01.2017 veniva indetto, previa pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ente, un confronto concorrenziale ex art. 21, c. 5 della l.p. 23/90 da aggiudicare mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 17 della l.p. 2/2016 per l'affidamento in concessione di detto servizio di lavanderia a gettone; con il medesimo provvedimento venivano approvati gli atti di gara.

Con nota prot. Opera n. 462 di data 31.01.2017 venivano inviate le lettere di invito ai concorrenti con termine di presentazione delle offerte fissato al 16.02.2017.

Entro il termine dell'8 febbraio sono pervenuti all'Amministrazione dei quesiti, uno di tali quesiti si incentra sulla classe energetica delle macchine da impiegare nel servizio. Il documento "Parametri ed elementi di valutazione delle offerte" elaborato dall'Amministrazione prevede, infatti, l'attribuzione di massimo 10 punti per l'offerta di lavatrici e asciugatrici di classe energetica pari o superiore alla A. Nel quesito si rileva che alle macchine industriali non viene assegnata alcuna classe energetica, propria invece delle macchine domestiche.

Premesso che la documentazione di gara non prevede necessariamente l'uso di macchine di tipo industriale o semi-industriale e che pertanto la previsione di un punteggio premiale per la fornitura di macchine di classe pari o superiore alla A non appare illegittimo;

rilevato che l'attuale configurazione del documento di gara "Parametri ed elementi di valutazione delle offerte", che prevede l'attribuzione di un punteggio premiale per determinate classi energetiche, potrebbe comportare una irragionevole e illogica penalizzazione del concorrente che intenda offrire macchine di tipo industriale o semi-industriale in luogo di quelle domestiche e comportare pertanto la violazione dei principi di parità di trattamento e non discriminazione (contemplati dall'art. 2 comma 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2);

accertato altresì che l'azzeramento di tale criterio premiale comporterebbe una alterazione della proporzione voluta dalla stazione appaltante tra i singoli criteri di valutazione e i pesi che rispettivamente essi rivestono nell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nonché un'indubbia alterazione nel rapporto tra i punteggi dettati per il profilo tecnico e per quello economico;

preso atto che ad oggi non sono pervenute offerte;

considerato che il potere di annullamento in autotutela delle procedure amministrative rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della procedura;

tenuto conto che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di annullamento;

l'Amministrazione, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e logicità, procede all'annullamento d'ufficio ex art. 21 nonies della legge 241/1990 del provvedimento di indizione della gara e conseguentemente all'annullamento della trattativa privata in corso per consentire una opportuna revisione degli atti di gara.

Poiché l'Amministrazione intende comunque esperire una procedura di gara, non si procede all'annullamento del CIG associato al procedimento in oggetto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 ("Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012");
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di procedere, per le ragioni espresse in premessa, all'annullamento d'ufficio della determinazione n. 20 di data 26.01.2017 avente ad oggetto: "indizione confronto concorrenziale ex art. 21, c. 5 l.p. 23/1990 e ss.mm per l'affidamento in concessione del servizio di lavanderia ed asciugatura a gettoni destinato agli utenti alloggiati presso lo studentato S. Bartolameo";
2. di procedere alla comunicazione di quanto determinato al punto 1 ai concorrenti invitati alla procedura concorrenziale, inviando agli stessi copia del presente provvedimento.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA
